

ESTER LATORRE¹

Le competenze della Commissione europea nel procedimento di registrazione dei toponimi dei prodotti alimentari

¹ Avvocato e assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

I. INTRODUZIONE

Il 23 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli (nel prosieguo, per comodità, anche “Regolamento 1143”)¹.

Il Regolamento 1143 – entrato in vigore il 13 maggio 2024 e, limitatamente ad alcune disposizioni, il 1° gennaio 2025 – ha rappresentato l’attesa innovazione che gli *stakeholder* e gli studiosi anelavano.

Esso ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 1151/2012 (nel prosieguo, per comodità, anche “Regolamento 1151”)² che, pur avendo introdotto molteplici novità che lo caratterizzavano come strumento non di semplice riordino della disciplina, quanto piuttosto come un contributo che ambiva ad essere unitario e attento alle diversità, non poteva dirsi concluso³.

¹ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in *GUUE L*, 2024/1143, 23 aprile 2024.

² Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE L* 343 del 14 dicembre 2012, pp. 1-29.

³ Così anche F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet giuridica, Milano, 2018, pp. 277 e ss.

Invero, nonostante il Regolamento 1151 avesse introdotto un quadro normativo efficiente⁴ e con obiettivi raggiungibili a livello generale, restava caratterizzato da limiti sistemici, fra cui una scarsa conoscenza e comprensione delle indicazioni geografiche da parte dei consumatori in alcuni Stati membri e una carenza nel sistema dei controlli. Al suo interno, peraltro, non era perfettamente integrato il concetto di sostenibilità, divenuto negli ultimi anni un punto focale della politica dell'Unione e del *Green Deal* europeo⁵.

Tali lacune erano state evidenziate, come sovente avviene, anche dalla Corte di giustizia. Giova rammentare in proposito un noto caso italiano portato all'attenzione dei giudici di Lussemburgo, anche noto come caso *Piadina Romagnola*, definito con sentenza del Tribunale dell'UE il 23 aprile 2018⁶. Le considerazioni in diritto sviluppate al suo interno mostravano come il Rego-

⁴ Non può omettersi il fatto che il Regolamento 1151 avesse un'indole pubblicistica tanto da avere il merito di aver introdotto un sistema più efficiente, rispetto a quello del passato, di protezione delle indicazioni geografiche. Difatti, il suo art. 13 aveva introdotto forme di intervento *ex officio*, imponendo agli Stati membri non solo di adottare misure amministrative e giudiziarie a difesa delle DOP e IGP, ma altresì di designare le autorità incaricate per farlo. Sulla tutela *ex officio* si vedano: V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in «Rivista di diritto alimentare», 2013, pp. 4 e ss. e G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in «Rivista di diritto agrario», 2013, pp. 191 e ss.

⁵ Il *Green Deal* europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, ha, fra le altre cose, inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell'ambiente che sia accessibile a tutti fra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.

⁶ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, *CRM S.r.l. c. Commissione europea*, Causa T-43/15, ECLI:EU:T:2018:208. Senza pretesa di esaustività, si rammenta che detto caso riguarda la domanda di registrazione della denominazione "Piadina Romagnola" (o "Piada Romagnola") come IGP, presentata nel novembre 2011 da due associazioni di produttori, successivamente fuse nel Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola. La domanda, notificata alle autorità italiane, aveva suscitato opposizioni da parte di organizzazioni rappresentanti produttori artigianali di piadine vendute in chioschi, contestando l'inclusione delle piadine industriali nella registrazione dell'IGP. Le autorità italiane avevano proceduto alla pubblicazione della domanda, successivamente trasmessa alla Commissione, concedendo una protezione nazionale transitoria alla denominazione. Tuttavia, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della CRM S.r.l. (nel prosieguo, "CRM"), produttore industriale, annullando il disciplinare di produzione in quanto riconosceva la reputazione della piadina romagnola solo per la produzione artigianale, escludendo quella industriale. La Commissione aveva successivamente pubblicato la domanda di registrazione dell'IGP, ma la CRM aveva richiesto la revoca di tale pubblicazione in considerazione della sentenza del TAR Lazio. Nonostante ciò, la Commissione aveva continuato il procedimento di registrazione, chiedendo conferma alle autorità italiane, che avevano poi deciso di proseguire il processo e di ricorrere contro la sentenza dei giudici di prime cure. Il 24 ottobre 2014, la Commissione aveva registrato la denominazione "Piadina Romagnola" come IGP nonostante le contestazioni. Successivamente, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'appello, aveva annullato la sentenza del TAR Lazio, legittimando così il procedimento di registrazione dell'IGP.

lamento 1151, dal lato sostanziale, non contenesse una chiara definizione del legame intercorrente fra un prodotto e la sua indicazione geografica e, dal lato procedurale, non prevedesse un meccanismo lineare per ripartire le competenze fra le autorità nazionali deputate alla registrazione di una denominazione e la Commissione (soprattutto nei casi in cui le decisioni delle prime siano state impugnate dinnanzi ai giudici nazionali), così rivelandosi inadeguato per proteggere, in ultima istanza, i produttori tradizionali e i prodotti artigianali.

Sulla scorta di dette premesse, il nuovo regolamento del 2024 – avente come basi giuridiche l'art. 43, par. 2, TFUE sul raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune e l'art. 118 TFUE, dettato in tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale – può dirsi pionieristico e dedito ad evidenziare l'espansione della politica agricola comune (PAC) in un contesto che non riguarda più esclusivamente l'Unione europea, ma che assume una rilevanza globale.

Le principali novità introdotte riguardano numerosi aspetti di merito, procedurali e istituzionali. In questa sede, tuttavia, ci si soffermerà solo sugli ultimi, così da comprendere in che modo sia stata coinvolta, nel sistema di registrazione dei toponimi alimentari, l'istituzione che, fra tutte, sta assumendo un ruolo sempre più politico: la Commissione europea.

2. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1143

Il Regolamento 1143, nell'innovare la disciplina, conferma il fatto che l'unica istituzione deputata al controllo delle registrazioni delle denominazioni di qualità è la Commissione. Essa resta quindi responsabile della procedura di registrazione – che rimane bipartita e composta da una prima fase interna e da una seconda sovranazionale – a livello europeo.

Già dalla lettura dei considerando⁷ si evince, però, l'opportunità di stabilire norme procedurali armonizzate, atte a distinguere le competenze e garantire, così, i diritti delle parti interessate.

Le prerogative dell'istituzione nella fase di sua competenza vengono poi elencate dagli articoli 14 e seguenti, che le attribuiscono il compito di verificare che le domande ricevute contengano tutte le informazioni richieste – indicate nel medesimo testo di legge all'articolo 13⁸ – e che siano prive di errori manifesti.

⁷ Si vedano, in particolare, il considerando 26, in tema di DOP e IGP, e il considerando 70, dettato a proposito delle STG.

⁸ L'art. 13 del Regolamento 1143 specifica che, per le indicazioni geografiche relative a prodotti

Le si impone altresì, e questo dato merita di essere sottolineato per le ragioni che vedremo appresso, di svolgere detta verifica tenendo conto dell'esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato⁹.

Una delle novità di maggior rilievo è la specificazione tale per cui il vaglio europeo sulle denominazioni protette non può estendersi per un periodo superiore a sei mesi. Una simile indicazione temporale lunge dall'essere di poco conto se si pensa che nel Regolamento 1151 mancava un *range* temporale atto a vincolare i commissari, il che generava notevole incertezza per gli operatori economici.

Vi sono, tuttavia, dei peculiari casi in cui il predetto termine può essere ampliato. I primi due, che si verificano quando siano necessarie informazioni supplementari o modifiche delle domande, estendono il lasso temporale di risposta di ulteriori cinque mesi, fermo restando che l'eventuale ulteriore ritardo deve essere debitamente motivato in una comunicazione scritta da inviare ai richiedenti, da cui decorre un ulteriore mese entro cui la decisione deve essere formalizzata.

Gli ultimi due sono, invece, legati alla contestazione di una proposta di registrazione a livello nazionale. L'art. 16 del Regolamento 1143 esonera la Commissione dall'obbligo di rispettare i termini sopra indicati sia quando essa viene informata da uno Stato membro circa la pendenza di un procedimento giudiziario o amministrativo avente ad oggetto la domanda, sia quando è lo stesso Stato a richiedere una sospensione dell'esame sovranazionale in virtù della pendenza di tali procedimenti, che esso ritiene essere fondati.

Detta esenzione – che chi scrive ritiene necessaria al fine di coordinare le valutazioni interne e quelle europee – non ha una durata fissa e, anzi, può comportare un'estensione della procedura fintanto che lo Stato membro interessato non comunichi il ripristino della domanda iniziale ovvero la revoca della richiesta di sospensione. L'eccezione in esame potrebbe altresì condurre

originari dell'Unione, la domanda deve ricomprendere i seguenti elementi: il documento unico; la documentazione di accompagnamento (contenente informazioni sulle eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente, il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente e il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che abbiano il compito di verificare il rispetto del disciplinare); una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale, attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione; le informazioni su eventuali periodi transitori concessi o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili; e il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato.

⁹ Si veda in particolare l'art. 15, par. 1, del Regolamento 1143.

al termine dell'esame della Commissione, qualora la domanda di registrazione sia invalidata da parte di un organo nazionale e intervenga, quindi, il ritiro della domanda a livello dell'UE.

Ebbene, al termine del periodo (più o meno ampio) di esame da parte della Commissione¹⁰ possono verificarsi due scenari: il rigetto della domanda, ove si ritengano non soddisfatte le condizioni richieste per la registrazione; l'accoglimento con successiva registrazione della domanda¹¹. In entrambi i casi viene emesso un atto di esecuzione, poi pubblicato in gazzetta ufficiale.

Il regolamento di esecuzione che approva il disciplinare – ovvero il provvedimento di diniego, in caso di esito negativo – conclude la procedura di registrazione e, quindi, è l'unico atto capace di incidere sugli interessi degli altri Stati, di Paesi terzi o di persone fisiche e giuridiche. Di talché, eventuali doglianze dovranno essere fatte valere dinanzi al giudice dell'UE in conformità al disposto dell'art. 263 TFUE, che attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva per il controllo della legittimità degli atti adottati dalle istituzioni¹².

Oltre alla procedura di registrazione appena descritta, la Commissione è altresì competente per approvare le modifiche dei disciplinari che, *ex art.* 24 del Regolamento 1143, possono essere richieste dai gruppi di produttori. Come noto, esse possono essere classificate in due categorie: le modifiche dell'Unione e le modifiche ordinarie.

Le prime, che sono anche quelle più sostanziali in quanto possono comportare un cambiamento del nome, condizionare il legame con la zona geografica di cui al documento unico o implicare restrizioni alla commercializzazione del prodotto, devono essere sempre approvate dall'istituzione¹³.

¹⁰ Pur senza pretesa di esaustività, si segnala che, nelle more dell'esame da parte della Commissione, le autorità di uno Stato membro, quelle di un Paese terzo o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita/residente nel territorio dell'UE, possono presentare alla Commissione un'opposizione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 1143. Il dato interessante da segnalare è che a seguito dell'avvio di una procedura di opposizione, fra l'opponente e i richiedenti la domanda di registrazione può giungersi ad un accordo. I medesimi soggetti possono altresì procedere con la notifica di osservazioni – strumento introdotto per la prima volta per mezzo dell'art. 18 del regolamento in esame e che può definirsi un'alternativa più leggera all'opposizione tradizionale – atte ad evidenziare errori nella domanda oggetto di esame dalla Commissione o contenenti informazioni supplementari.

¹¹ Si veda, in tema, l'art. 21 del Regolamento 1143.

¹² Così anche S. DENTICO, *Denominazioni d'origine, intrecci procedurali e nodi processuali "interordinamentali"*, in «Rivista Alimentata», 2024, spec. p. 305.

¹³ La categoria delle modifiche ordinarie, invece, è residuale in quanto comprende tutte quelle modifiche che non sono definite dell'Unione, oltre a tutte le modifiche temporanee che possono derivare da più svariati fattori, fra cui misure obbligatorie di carattere sanitario, calamità na-

Tirando le somme di quanto fin ora esposto, emerge con chiarezza come la Commissione eserciti un ruolo centrale tanto nella procedura di registrazione, quanto in quella di modifica delle denominazioni di qualità, confermandosi l'unico organo deputato a valutare la conformità delle domande agli *standard* richiesti. Tale prerogativa, che si inserisce nel più ampio quadro dell'azione amministrativa europea, riflette una tendenza consolidata nei settori di competenza dell'Unione, ove il ruolo dell'istituzione si manifesta con poteri incisivi e, spesso, determinanti per gli operatori economici.

Difatti, le sue decisioni hanno la capacità di incidere in modo significativo sui mercati e sulle filiere produttive, orientando le strategie commerciali e la tutela delle indicazioni geografiche.

Non può, tuttavia, non darsi rilievo a come il nuovo sistema delineato dal regolamento in parola sia animato da una forte interazione con il ruolo delle autorità nazionali, il cui operato può (*rectius*, deve) condizionare l'attività della Commissione. Tale intersezione di competenze, se da un lato mira a garantire un equilibrio tra il livello nazionale e quello sovranazionale, dall'altro potrebbe dar luogo a tensioni interpretative e giuridiche, specialmente nei casi di contestazione delle registrazioni o di sospensione dei procedimenti e, soprattutto, considerata l'opinione espressa in merito dalla Corte di giustizia.

3. I POTERI DELLA COMMISSIONE SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA: IL CASO «JAMBON DE CORSE»

Se è vero che il Regolamento 1143 ha avuto il merito di introdurre disposizioni che danno atto, quanto meno, dell'esistenza dei procedimenti nazionali sulle domande di registrazione, è altrettanto vero che esso non menziona l'ipotesi in cui uno Stato membro non informi la Commissione circa l'impugnazione, dinanzi ai giudici nazionali, di un provvedimento interno, né tantomeno quello in cui essa, pur in pendenza del giudizio interno, non sospenda l'esame e proceda con la sua analisi.

A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui in Italia sia impugnata una decisione favorevole circa la registrazione di un DOP emessa dal MI-PAAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e già trasmessa alla Commissione. Qualora lo Stato italiano non informi la Commissione del pendente procedimento dinnanzi al giudice amministrativo, potrebbe verificarsi la circostanza tale per cui la Commissione approvi la

turali o circostanze eccezionali (compresi eventi geopolitici o riguardanti l'approvvigionamento di materie prime).

registrazione del disciplinare ma, nel frattempo, il TAR o il Consiglio di Stato annulli la decisione a monte assunta dal ministero.

Una simile fattispecie lunge dall'essersi verificata nella prassi e porta con sé una serie di interrogativi: taluni di portata generale su procedimenti similari, definiti "complessi" o "composti", che non sono ancora compiutamente disciplinati a livello europeo¹⁴; talaltri di portata specifica, sulla sorte delle registrazioni approvate, a valle, dalla Commissione ma basate su decisioni annullate, a monte, dai giudici di uno Stato membro.

In prima battuta, viene da domandarsi se, nell'ambito di un procedimento composto, la Commissione possa adottare la propria decisione finale pur in pendenza di un giudizio nazionale volto all'annullamento di un atto essenziale al procedimento stesso.

Nel silenzio normativo, la risposta dovrebbe cercarsi nei principi basilari che regolano l'appartenenza stessa all'UE, fra cui si erge il principio di leale collaborazione.

Usando detto principio come chiave di lettura, potrebbe risponderci usando le stesse parole che i giudici di Lussemburgo hanno scritto nella sentenza del già citato caso *Piadina Romagnola*, ossia che la Commissione non dovrebbe proseguire con la sua analisi, così da evitare «da un lato, di adottare un atto dell'Unione che si baserebbe su atti nazionali invalidi (...) e, dall'altro, di privare di effetto utile il controllo giurisdizionale a livello nazionale»¹⁵.

Più che un principio guida, quindi, la leale collaborazione dovrebbe trasformarsi in un onere che, forse, dovrebbe addirittura portare *di default* la Commissione a sospendere la sua analisi e ad attendere di conoscere le sorti interne¹⁶. Ciò non solo risponderebbe a un criterio di ragionevolezza, ma ga-

¹⁴ I procedimenti complessi, ove intervengono tanto istituzioni nazionali, quanto europee, sono sempre più diffusi in ogni ambito del diritto europeo. Si rammentano, in proposito, le parole dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez Bordona che, nel redigere le sue conclusioni nel noto caso Berlusconi *versus* Banca d'Italia ha affermato: «(...) sono sempre più numerosi i casi nei quali il diritto dell'Unione viene applicato con procedimenti che prevedono l'intervento di istituzioni, organi o organismi tanto dell'Unione quanto degli Stati membri. Detti procedimenti non sono disciplinati in via generale dal diritto dell'Unione, sebbene siano stati ampiamente analizzati in dottrina». Si rimanda in proposito a: Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 27 giugno 2018, *Silvio Berlusconi e Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) c. Banca d'Italia e Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)*, Causa C-219/17. ECLI:EU:C:2018:502, spec. punto 58.

¹⁵ Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, *CRM S.r.l. c. Commissione europea*, *cit.*, spec. punto 87.

¹⁶ Dello stesso avviso anche L. COSTANTINO, *Le alterne vicende della piadina romagnola tra competenze amministrative e giurisdizioni nazionali, ruolo della Commissione e legame con il territorio*, in «Giustizia civile», 2018.

rantirebbe altresì maggiore certezza alle parti coinvolte, garantendo loro una definizione certa e basata su atti definitivi.

Ciò premesso, non può dirsi che il summenzionato art. 16 del Regolamento 1143 non si ponga su questa linea di pensiero nel frangente in cui impone agli Stati di informare la Commissione circa i procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti una certa registrazione. Non può, però, altrettanto affermarsi che esso obblighi la Commissione a fermarsi: la legittima, soltanto, a non rispettare il termine di sei mesi per l'emissione di una decisione, ritenendo questo sufficiente a ridurre il disallineamento fra fase interna e fase esterna.

Deve però rilevarsi che detta previsione non è risultata affatto soddisfacente, tanto da portare i giudici della Corte a esprimersi sul punto e affermare tutto l'opposto.

Viene qui in rilievo la sentenza pronunciata nel caso *Jambon de Corse*¹⁷ dalla Corte di giustizia lo scorso 4 ottobre 2024.

La vicenda trae origine dalla registrazione, avvenuta il 28 maggio 2014, delle DOP “Jambon sec de Corse – Prisuttu”, “Lonzo de Corse – Lonzu” e “Coppa de Corse – Coppa di Corsica” ai sensi del Regolamento 1151. Successivamente, nel dicembre 2015, il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi (nel prosieguo, per semplicità, il “Consortiu”) ha presentato alle autorità francesi sette domande di registrazione IGP relative a prodotti denominati con il riferimento “Île de Beauté”, tra cui “Jambon sec de l'Île de Beauté”, “Coppa de l'Île de Beauté” e “Lonzo de l'Île de Beauté”.

A seguito dell'adozione, il 20 aprile 2018, di sette decreti ministeriali di omologazione dei disciplinari corrispondenti, finalizzati alla trasmissione delle domande alla Commissione, il sindacato titolare delle DOP ha impugnato tre di tali decreti dinanzi al *Conseil d'État*, lamentando la confusione generata dall'uso dell'espressione “Île de Beauté”, ritenuta evocativa della denominazione “Corse” e idonea a determinare un rischio di indebita associazione con i prodotti già tutelati.

Nonostante la pendenza del contenzioso francese, le domande di registrazione delle IGP sono state trasmesse alla Commissione il 17 agosto 2018. Quest'ultima, nel corso della sua istruttoria, ha chiesto chiarimenti alle autorità dello Stato francese, le quali hanno sostenuto la netta distinzione tra i prodotti in questione e la sufficiente differenziazione delle denominazioni proposte.

Con sentenze del 19 dicembre 2019 e del 13 febbraio 2020, il *Conseil d'État* ha respinto i ricorsi, affermando che la diversità delle denominazioni e

¹⁷ Sentenza della Corte del 04 ottobre 2024, *Consortium des Charcutiers Corses*, Causa C-579/23 P, ECLI:EU:C:2024:832.

delle forme di tutela rispettivamente garantite dalle DOP e dalle IGP escludono il rischio di confusione per il consumatore medio. Ciononostante, la Commissione ha rigettato le tre domande di registrazione, ritenendo che le denominazioni proposte violassero l'art. 13 del Regolamento 1151 e non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità contenute nel medesimo testo.

Sulla scorta di tali dati fattuali, il Consorziu ha adito il Tribunale dell'Unione, proponendo un ricorso *ex art.* 263 TFUE, volto all'annullamento della decisione con cui la Commissione aveva respinto le tre domande di registrazione come IGP. A sostegno del medesimo, aveva dedotto due motivi: da un lato, il superamento da parte della Commissione dei limiti delle proprie competenze; dall'altro, l'asserita conformità delle domande agli artt. 7 e 13 del Regolamento 1151, come riconosciuta dalle autorità nazionali e dal *Conseil d'État*.

Il Tribunale adito, tuttavia, aveva respinto *in toto* il ricorso, affermando che la Commissione dispone di un margine di valutazione autonomo nell'esame delle domande di registrazione e escludendo l'esistenza di qualunque vincolo derivante dalle valutazioni delle autorità nazionali atto a limitare l'istituzione nel suo operato¹⁸.

La Corte di giustizia, in sede di impugnazione, si è posta sulla medesima linea di pensiero del Tribunale. Ha così statuito il principio tale per cui la Commissione non solo non è condizionata dalle valutazioni statali, ma resta altresì titolare di un margine di valutazione del tutto indipendente. Ha, però, chiarito le ragioni sottese a tale estesa potestà: essa resta l'unica responsabile dell'adozione della decisione finale relativa alla registrazione ed è custode dell'obiettivo, di più ampio respiro, di garantire uniformità all'interno dell'Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti e una leale concorrenza¹⁹.

Ebbene, i giudici del Tribunale, prima, e quelli della Corte, poi, hanno così scelto di porre l'accento sulla mera questione di competenza della Commissione, non lasciando spazio ad alcun dubbio per l'interprete: l'istituzione è titolare di un potere pieno, autonomo e distinto da quello della autorità – e persino dei giudici – nazionali.

Eppure, talune incertezze restano, soprattutto in relazione al valore del giudicato interno. Tornando all'esempio sopra esposto, quali dovrebbero essere le sorti della DOP italiana se la Commissione ne approva la registrazione ma successivamente il Consiglio di Stato annulla l'atto posto alla base dell'apertu-

¹⁸ Si veda, in proposito: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023, *Consorzio di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. c. Commissione*, Causa T-34/22, ECLI:EU:T:2023:386.

¹⁹ Si rimanda, in particolare, ai punti 38, 39 e 41 della sentenza della Corte di giustizia in parola.

ra della fase valutativa europea? La caducazione dell'atto presupposto potrebbe non dispiegare i propri effetti caducanti o questi ultimi sono incontestabili?

Di questo non si fa cenno all'interno della sentenza *Jambon de Corse* che, consapevolmente o meno, lascia così a margine uno dei diritti maggiormente rilevanti, a livello processuale, per i cittadini europei: quello ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4. CONCLUSIONI: NECESSARIA AUTONOMIA O ECCESSO DI POTERE?

La sentenza *Jambon de Corse* ribadisce nettamente l'autonomia decisionale della Commissione nell'ambito delle registrazioni DOP e IGP, confermandone il ruolo di garante dell'uniformità del sistema di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo.

Questa affermazione di competenza, tuttavia, solleva interrogativi circa il possibile squilibrio tra il potere dell'istituzione e il ruolo degli Stati membri e dei loro giudicanti.

Se, da un lato, appare coerente attribuire alla Commissione una valutazione autonoma – al fine di garantire omogeneità e prevedibilità nell'applicazione della normativa UE – dall'altro, la decisione in parola sembra sottovalutare il possibile impatto di provvedimenti nazionali nel caso in cui essi annullino gli atti su cui si fonda il procedimento europeo.

L'assenza, all'interno del Regolamento 1143, di un meccanismo che disciplini in modo chiaro gli effetti di una simile eventualità potrebbe condurre a esiti contraddittori, minando la stabilità delle registrazioni approvate e creando un elevato rischio di frammentazione. Per di più, il fatto che il diritto nazionale e il suo controllo giurisdizionale non condizionino in alcun modo l'operato della Commissione lascia aperta la questione del valore del giudicato interno.

In un'ottica di leale collaborazione, forse, sarebbe stato opportuno valorizzare maggiormente l'interazione tra i due livelli, prevedendo forme di coordinamento più stringenti o, quantomeno, una maggiore attenzione alle pronunce nazionali pendenti.

In conclusione, sebbene l'attribuzione di una potestà decisionale autonoma alla Commissione possa senz'altro dirsi funzionale alla coerenza sistemica, il rischio che essa possa sconfinare in un eccesso di potere merita di essere osservato. L'equilibrio tra autonomia e controllo resta dunque un nodo irrisolto che meriterebbe, quantomeno, un intervento giurisprudenziale chiarificatore, così che la nuova procedura delineata dal legislatore per mezzo del Regolamento 1143 non si tramuti presto in fonte di incertezza.